



COMUNE DI MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 87 del Reg.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina degli impianti sportivi di proprietà o gestiti dall'Amministrazione comunale. Approvazione.

08.07.1999

L'anno millenovecentonovantaneve il giorno 0808
del mese di luglio alle ore 19,45 e segg. in Milazzo, nella Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente in data 20.05.99 e succ.agg.
come da avvisi scritti in data 20.05.99 e succ.agg. prot. N. 19568 e succ.agg., notificati in tempo
utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica
di prosecuzione convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
CAMBRIA	PAOLO		SI	LA ROSA	ANTONINO	SI	
CAPONE	MAURIZIO	SI		LOMBARDO	SANTI		SI
CATTAFI	GIUSEPPE	SI		MAGISTRI	GIUSEPPE	SI	
CODRARO	GIUSEPPE	SI		MAGLIARDITI	BRUNO		SI
CUTELLI	PAOLO	SI		MARANO	GAETANO		SI
D'ACCAMPO	CONCETTO	SI		MAZZU'	FERRUCCIO	SI	
D'AMORE	MASSIMO		SI	MELLINA	MARIO	SI	
DE LUCA	ANTONIO	SI		MESSINA	GIOVANNA	SI	
DE PASQUALE	FRANCESCO	SI		MIGLIAZZO	CARMELO	SI	
DI NATALE	GIUSEPPE		SI	MONDO	ANDREA		SI
DI SALVO	ANTONINA		SI	MUNAFO' FORTUNATO MAURO			SI
DODDO	GIUSEPPE	SI		NANI'	MARCELLO		SI
ITALIANO	ANTONINO		SI	NAPOLI	SANTO	SI	
ITALIANO	FRANCESCO	SI		RUSSO	VINCENZO	SI	
LA MALFA	STEFANO	SI		SALMERI	STEFANO	SI	

Presenti N. 19

Assenti N. 11

Partecipa il Segretario Generale Sig. Dott. Maria Elisa Alfino
Russo Vincenzo -Presidente

Assume la presidenza il Sig.

il quale, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento di cui in oggetto. IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' O GESTITI
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 1 Gli impianti sportivi del Comune di Milazzo, sono destinati all'uso pubblico per la diffusione dello Sport e della pratica della attività sportiva e ricreativa. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è rivolto in primo luogo a soddisfare interessi generali della Città.

Sono utenti degli impianti sportivi comunali le Società sportive, le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva, le scuole, tutti gli organismi associativi e in genere i soggetti che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport e del tempo libero.

Le modalità d'uso degli impianti, che non siano disciplinati da specifiche convenzioni, sono stabilite dal presente regolamento.

ART. 2 Gli impianti sportivi comunali, tenuto conto delle loro dimensioni, delle caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita, e delle destinazioni d'uso prevalenti sono così classificati:

- a) impianto di interesse cittadino;
- b) impianto di interesse circoscrizionale.

Appartengono alla categoria "a" gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per la città e possono essere prevalentemente utilizzati per attività e manifestazioni quali campionati, gare, tornei e manifestazioni di rilievo cittadino dagli utenti di cui all'Art.1.

Appartengono alla categoria b) tutti gli altri impianti.

La classificazione degli impianti sportivi esistenti secondo le categorie sopra specificate viene disposta con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale. In attesa di tale provvedimento essi rientrano tutti nella categoria a).

ART. 3 Alla definizione della modalità d'uso degli impianti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 di proprietà o di competenza comunale è preposto l'Assessorato allo Sport che, di concerto con l'assessore alla Pubblica Istruzione per quanto riguarda le Palestre scolastiche di competenza comunale, ne definisce il programma d'uso in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e alle esigenze dell'utenza.

ART. 4 Alla conduzione tecnica degli impianti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 di proprietà o di competenza comunale, comprendente la predisposizione di quanto necessario per l'agibilità delle strutture e delle attrezzature occorrenti per il regolare svolgimento delle attività, è preposto il Settore Sport del Comune di Milazzo.

ART. 5 La gestione degli impianti sportivi può essere effettuata dal Comune direttamente o a mezzo terzi. In quest'ultima ipotesi la concessione ai fini della gestione sarà regolata da apposita convenzione.

ART. 6 Le concessioni d'uso degli impianti sportivi comunali, sono determinate dall'Assessorato allo Sport alle condizioni previste dal presente regolamento e con le tariffe di cui al successivo Art.25.

ART. 7 L'Assessorato allo Sport entro il 31 maggio di ogni anno elabora un "Piano degli impianti sportivi" contenente indicazioni per il migliore utilizzo di ciascun impianto nell'anno successivo, secondo le

destinazioni d'uso ritenute più rispondenti alle esigenze sportive, formative, ricreative e sociali della popolazione. Il piano viene pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio per 20 gg. consecutivi. Sul "Piano degli impianti sportivi", entro il 30 giugno, gli utenti di cui all'Art.1 possono formulare proposte e fornire suggerimenti e, entro il 31 luglio, l'Assessorato allo sport ne elabora la stesura definitiva.

ART. 8 L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Comunale.

ART. 9 Quanti intendono usare gli impianti sportivi comunali devono presentare al Sindaco di Milazzo domanda scritta su carta intestata nella quale deve essere specificata la disciplina sportiva praticata, l'orario ed i giorni in cui si intenderebbe usare l'impianto, precisando se l'uso si riferisca ad allenamenti, corsi di avviamento o addestramento alla pratica sportiva oppure a manifestazioni gratuite o a pagamento debitamente autorizzate dagli organi competenti.

Il calendario d'uso delle palestre scolastiche di competenza comunale sarà stilato privilegiando l'attività scolastica programmata a cura dell'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Milazzo.

L'Assessore allo Sport provvederà all'assegnazione degli orari e dei periodi riservati alle attività per le quali la domanda è stata presentata.

ART. 10 Le domande per la concessione d'uso degli impianti, presentate dai soggetti di cui all'Art.1 devono essere fatte pervenire tramite protocollo generale entro il 15 agosto se relative ad attività soggette a calendario federale, almeno trenta giorni prima della data richiesta se riferite ad altra programmazione, attività o evento. L'Assessorato allo Sport renderà pubbliche eventuali variazioni alle superiori scadenze mediante affissione all'albo pretorio per 20 gg. consecutivi.

Le domande devono altresì contenere:

- a) la denominazione della società, ente, associazione od organismo richiedente;
- b) le generalità del legale rappresentante o del responsabile;
- c) dichiarazione di affiliazione al CONI o riconoscimento da esso e dichiarazione delle finalità perseguite;
- d) dichiarazione attestante se l'organismo richiedente persegue o meno fini di lucro e se l'accesso al pubblico è gratuito o a pagamento;
- e) indicazione della struttura richiesta, elencandone ove possibile almeno due in ordine di preferenza;
- f) l'indicazione del giorno o dei giorni nonché dell'orario in cui si preferisce l'utilizzo della struttura;
- g) indicazione del nome dell'accompagnatore responsabile;
- h) firma del legale rappresentante.

L'Assessorato allo Sport del Comune di Milazzo provvederà, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto richiesto, all'assegnazione degli orari e periodi riservati alle attività per le quali la domanda è stata presentata.

ART. 11 Tenuto conto delle disponibilità, l'uso degli impianti sportivi può essere consentito limitatamente agli orari stabiliti di volta in volta dall'Assessorato allo Sport e secondo le norme e le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 12 Le domande per la concessione d'uso devono essere firmate da maggiorenni.

ART. 13 Dopo avere ottenuto la concessione della struttura e l'inserimento nel calendario delle manifestazioni, il concessionario dovrà

espletare tutte le incombenze amministrative e di legge inerenti l'attività, munendosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti.

ART. 14 I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e ad alcun titolo, anche gratuito, i concessionari potranno consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione.

ART. 15 I concessionari e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, etc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori o a quant'altro di proprietà del Comune.

ART. 16 Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e pertanto anche in caso di rilascio della concessione non sarà consentito l'ingresso all'impianto:

- a) agli atleti o iscritti alle associazioni non accompagnati da un dirigente o allenatore;
- b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto appositamente incaricato dal Preside o Direttore Didattico;
- c) a minori non accompagnati dal titolare della concessione o da un suo sostituto a ciò espressamente delegato.

ART. 17 Tutti gli atleti devono esibire al personale comunale addetto la tessera di riconoscimento rilasciata dalla società di appartenenza.

ART. 18 L'Assessorato allo Sport, di concerto con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, stabilisce di anno in anno i periodi e le fasce orarie riservate alle scuole.

ART. 19 Gli utenti degli impianti ed i singoli atleti nonché le società, associazioni, enti cui appartengono e gli accompagnatori rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni che venissero da essi arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi.

I concessionari rispondono inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o a beni di proprietà del comune da parte del pubblico che intervenga a qualunque evento, manifestazione, esibizione o gara organizzata.

ART. 20 L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.

In ogni caso i concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Milazzo e i suoi coobbligati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso dell'impianto e degli accessori.

ART. 21 Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e cura, al servizio medico sanitario sia per gli atleti che per gli spettatori da

effettuarsi adeguatamente, secondo le disposizioni di Legge, in relazione al tipo di manifestazione e all'affluenza di pubblico.

Il concessionario dovrà predisporre con proprio personale il servizio di vigilanza all'interno della struttura e garantire, a mezzo di regolare richiesta alle autorità competenti, l'ordine pubblico all'interno ed all'esterno delle strutture.

ART. 22 Per incontri e manifestazioni che richiedono l'installazione di determinati impianti o attrezzi, come per il pugilato (ring), per la lotta (materassini), per la scherma (pedane), per la ginnastica (tappeti ed attrezzi), etc., la società concessionaria deve provvedere a sua cura, spesa, rischio e responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

I relativi montaggi e smontaggi devono avvenire, previo accordo e controllo con il tecnico responsabile della struttura, nel più breve tempo possibile e immediatamente prima e immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.

ART. 23 La concessione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano rimanendo a carico degli utenti in ogni caso, l'accertamento di volta in volta prima dell'uso, che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare dall'uso dell'impianto, degli attrezzi e degli accessori.

ART. 24 L'uso degli impianti è concesso secondo quanto previsto dalla licenza di agibilità a seguito di accertamento operato dalla commissione prov.le di vigilanza. Pertanto coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione dovranno limitare il numero degli spettatori a quello stabilito, salvo ulteriori prescrizioni restrittive ritenute opportune.

ART. 25 Il concessionario si impegna ad assumere l'onere finanziario che sarà applicato a norma di legge per l'utilizzo della struttura concessa. Il relativo versamento va effettuato secondo le tariffe, istituite con provvedimento del Consiglio Comunale, che contengono altresì modalità e tempi per il pagamento delle stesse oltre all'indicazione della eventuale cauzione di cui all'Art.41.

ART. 26 Il pagamento delle tariffe fissate per l'utilizzazione dell'impianto da diritto esclusivamente all'uso sportivo dell'impianto stesso.

La civica amministrazione potrà istituire negli impianti un servizio di custodia degli effetti personali.

Ove tale servizio non risulti istituito, il prezzo pagato in base alla tariffa non dà all'utente alcun diritto al servizio accessorio di custodia. L'Amministrazione Comunale ed il personale di servizio non rispondono pertanto di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

ART. 27 I concessionari si intendono espressamente obbligati ad attenersi e a far attenersi i propri iscritti e collaboratori oltre che a tutte le norme del precedente regolamento, alle norme vigenti per le attività organizzate e svolte, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Sindaco, l'Assessorato allo Sport o il Dirigente allo Sport, ritenessero di emanare in ordine alla concessione anche successivamente al rilascio della stessa.

ART. 28 E' fatto divieto di attivare servizi di ristoro o utilizzare l'eventuale servizio bar, senza la preventiva autorizzazione

dell'Amministrazione Comunale. E' altresì vietata la vendita di qualsiasi merce, bene o servizio se non preventivamente autorizzata.

ART. 29 Per quanto riguarda la pubblicità commerciale temporanea connessa alla singola manifestazione, il concessionario può essere autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi etc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione.

Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere dell'imposta sulla pubblicità determinata a norme di legge e di regolamento comunale.

I proventi della relativa pubblicità temporanea spettano per il 50% al concessionario e per il 50% all'Amministrazione Comunale.

ART. 30 Gli utenti devono calzare scarpe idonee e preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto.

ART. 31 E' vietato introdurre nell'impianto animali, automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro autoveicolo.

ART. 32 I concessionari dell'impianto, per l'attuazione dei propri turni di allenamento dovranno tendere a non causare reciproci intralci.

A tal fine dovranno accedere quindici minuti prima del proprio turno e, al termine, trattenersi per un massimo di trenta minuti.

In caso di effettuazione di partite, il concessionario deve iniziare l'incontro in programma entro la prima mezz'ora. Il concessionario del turno successivo dovrà attendere la fine dell'incontro.

Per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati nei giorni festivi e prefestivi il concessionario potrà accedere alla struttura un'ora prima dell'incontro, fatte salve indicazioni e disposizioni diverse.

ART. 33 Il personale comunale di custodia e sorveglianza dovrà:

- attenersi scrupolosamente ad osservare e fare osservare le disposizioni del presente regolamento e quelle che di volta in volta verranno impartite;
- ammettere all'uso degli impianti esclusivamente in base ai programmi ed agli orari fissati dall'Assessorato allo Sport;
- curare la tenuta del registro presenze dei concessionari;
- vigilare e comunicare tempestivamente i nominativi di chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al funzionamento dell'impianto o della attività che vi si svolge.

ART. 34 Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzature, indumenti o quant'altro può occorrere per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto ogni forma di commercio o assistenza retribuita non espressamente autorizzata dall'Amministrazione è assolutamente vietata.

ART. 35 Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per Legge o regolamento, compete al Comune, nel corso della concessione, la più ampia facoltà di provvedere nel modo meglio ritenuto, alla vigilanza dell'impianto sportivo, delle attrezzature ed accessori nonché il controllo degli introiti nel caso di manifestazione a pagamento e a quanto ritenuto opportuno. A tal fine i concessionari si intendono espressamente obbligati a consentire ai funzionari comunali o ai loro eventuali coadiutori incaricati alla vigilanza e controllo, libero accesso e a fornire maggiore

collaborazione dando tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo la opportuna documentazione.

ART. 36 Salvo quanto disposto nei successivi articoli, i rapporti di concessione si risolveranno di diritto ancor prima della scadenza del termine che verrà indicato nell'atto di concessione per l'indisponibilità dell'impianto sportivo o degli accessori per cause di forza maggiore od esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche dell'impianto ed accessori.

In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al comma precedente, nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario per il mancato uso dell'impianto se non il rimborso della eventuale cauzione versata.

ART. 37 Senza pregiudizio di ogni maggiorazione, indennizzo o ristoro che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, si avrà decadenza della concessione, con risoluzione immediata di diritto del rapporto per colpa del concessionario, senza che nulla possa esso concessionario eccepire o pretendere anche per una sola delle seguenti cause:

- a) morosità nel pagamento dei canoni della concessione a tempo;
- b) cattivo o difforme uso della concessione;
- c) inosservanza delle norme del presente regolamento.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi sopra esposti. Per contro comiterà al Comune anche l'immediato l'incameramento della eventuale cauzione versata dal concessionario.

ART. 38 Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, in ogni momento la Civica Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

ART. 39 L'utilizzo degli impianti è gratuito per le attività svolte nell'ambito scolastico da scuole pubbliche, per le attività a favore di portatori di handicap, per le attività organizzate dall'Amministrazione comunale, dalle forze Armate e dalle Forze dell'Ordine.

ART. 40 Per manifestazioni che rivestono particolare interesse per la Città che non perseguono fini di lucro, promosse da Federazioni, Enti di Promozioni, Associazioni Sportive, per attività, incontro ed allenamenti di particolare interesse per la promozione sportiva, o altre manifestazioni di beneficenza, l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco o dell'Assessore delegato allo sport, si riserva la facoltà di decidere di volta in volta la riduzione delle tariffe.

ART. 41 Per le manifestazioni programmate negli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere agli organizzatori, a titolo di garanzia, un congruo deposito cauzionale.

ART. 42 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ma ritenuto utile alla gestione degli impianti, l'Amministrazione Comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario ed opportuno.

ART. 43 Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla Legge e si intenderanno inserite automaticamente in tutte le concessioni comprese anche quelle eventualmente in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(art. 53, legge n. 142/90)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li' 23/12/98

Il responsabile dell'istruttoria

[Signature]

Il Responsabile del servizio
[Signature]

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 53, legge n. 142/90)

Si esprime parere Non dà luogo a validazione contabile

Milazzo, li' 23.12.1998

Il responsabile dell'istruttoria

[Signature]
Dott.ssa Maria Italiana

Il Responsabile del servizio
[Signature]

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA LEGGE N. 142/90
RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA**

[] Si attesta che l'impegno di spesa di lire _____
viene assunto a carico dello stanziamento iscritto al
Cod. _____ int. _____ ex cap. _____ dal titolo

_____ del Bilancio _____ gestione _____ essendo accertata
la copertura finanziaria.

Non si esprime parere non essendo prevista in delibera
alcuna spesa a carico del Bilancio Comunale.

Milazzo, li' 23.12.1998

Il responsabile dell'istruttoria

[Signature]
Dott.ssa Maria Italiana

Il RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

PARERE DI LEGITTIMITA'
(art. 53, legge n. 142/90)

Sotto il profilo di legittimità si esprime parere favorevole

Milazzo, li' 29.12.98

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Elisa Alfino)

EMENDAMENTO n;1 all'articolo 10

Inserimento della lettera i) indicazione esatta della cate-
goria a cui risulterà iscritta la società per l'anno in cui
chiede l'utilizzo.

[Signature]
Complice

[Handwritten note]
Non dà luogo a validazione contabile

#1PP
[Signature]

COMUNE DI MILAZZO
- 6 LUG 1999
N° Prot. 26.386

COMUNE DI MILAZZO
05 LUG 1999
ENTRATA

[Handwritten note]
Letto il fascicolo della regolarità
Treni si esprime parere favorevole



06-08-99

[Handwritten note]
Non dà luogo a validazione contabile

6/7/99
[Signature]

[Vertical handwritten note]
Letto il fascicolo delle
regolarità si esprime
parere favorevole
Milazzo li' 08.07.99

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Elisa Alfino

(DUE)

EMENDAMENTO n.3 all'articolo 32 - Al comma 2, dopo ~~o~~
la parola accedere, aggiungere: agli spogliatoi, senza
disturbare.

Alla fine del comma, dopo la parola minuti; aggiungere:
la società che lascia il terreno di allenamento deve
consegnare alla successiva utilizzatrice la struttura
pulita, segnalando ogni eventuale danno verificatosi du-
rante l'uso.

Non do luogo a
voluntarie cartelle
6/7/PP Jry

Consiglieri
delegati
Baldoni

Il sottoscritto ha ricevuto
il documento in oggetto
e ha provveduto a
segnalare il danno
verificatosi durante
l'uso.

COMUNE DI MILAZZO
- 6 LUG 1999
N° Prot. 26397

COMUNE DI MILAZZO
05 LUG 1999
ENTRATA

Il sottoscritto ha ricevuto
il documento in oggetto
e ha provveduto a
segnalare il danno
verificatosi durante
l'uso.



Non do luogo a
voluntarie cartelle
6/7/PP Jry

Il sottoscritto ha ricevuto
il documento in oggetto
e ha provveduto a
segnalare il danno
verificatosi durante
l'uso.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Russo

IL Segretario Comunale

Alfino

IL Consigliere Anziano

Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTÈSTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44:

— è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 19.9.1999 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

— con lettera n. _____, in data _____, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

sezione centrale sedente in Palermo (art. 17, commi 1 e 3);

sezione provinciale di _____ (art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li 2.12.99



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Elisa Alfino

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

PER COPIA CONFORME
AD USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

— che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19.9.99 al 3.10.99 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto (art. 18, comma 6);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 9).

DECISIONE N° 9205/8668 SEDUTA DELL' 11.11.1999.

Dalla Residenza comunale, li 2.12.1999

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI MILAZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Elisa Alfino)

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo pretorio

di questo Comune dal 3-12-99 al 17-12-99

Milazzo, li 20-12-99

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Elisa Alfino)